

08.09/000141-01 DIRA41000 - 2014/350

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.

Oggetto: PROGETTO DI CENTRALE IDROELETTRICA SUL FIUME TANARO NEI COMUNI DI ORMEA E GARESSIO LOCALITA' CASCINA ISOLA PROPONENTE: CLEAR ENERGY S.R.L., MONDOVI

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 28 settembre 2012 con prot. n. 84544, con la quale il Sig. Pietro Siccardi, legale rappresentante di CLEAR ENERGY s.r.l., con sede legale in C.so Statuto n. 2/c – 12084 Mondovì, C.F./P.IVA 02657160046, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica e contestuale pronuncia di compatibilità ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile (idraulica) nei Comuni di Ormea e Garessio località "Cascina Isola", da realizzare mediante una derivazione d'acqua in sponda destra del fiume Tanaro, in misura di una portata massima pari a 10.500 litri/s, corrispondente ad una portata media di 4.495 litri/s –per produrre sul salto fiscale di 14,55 metri la potenza nominale media di 642 kW- con restituzione nel fiume Tanaro medesimo.

Premesso che:

come risulta dagli atti, il procedimento istruttorio relativo all'autorizzazione in oggetto è stato regolarmente esperito ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. e delle relative Linee guida approvate con D.M. 10.09.2010, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i., mediante lo svolgimento di n. 2 Conferenze di Servizi, rispettivamente in data 29 novembre 2012 e 27 maggio 2014 e di apposita visita locale di istruttoria ex art.14 D.P.R. 29.07.2003, n. 10/R svoltasi in data 30.07.2013, in esito ai quali sono state formulate osservazioni e richieste di integrazioni, recepite dalle integrazioni progettuali prodotte dal proponente in data 12.03.2013 con prot. n. 20771. Con dette integrazioni, sono variati i seguenti parametri della derivazione: portata massima 11.000 litri/s, portata media 4.396 litri/s, salto 11.55 metri, potenza nominale media 498,1 kW. Il punto di presa è stato spostato circa 300 metri a valle, mantenendo invariato il punto di restituzione, con conseguente riduzione del tratto sotteso da 1600 m a 1300 m. Sono previsti altresì la realizzazione di una nuova struttura di sbarramento ed una diversa soluzione per l'allacciamento dell'impianto alla rete di connessione Enel che prevede la realizzazione della cabina nei pressi dell'opera di presa, a fianco di una pista esistente.

Dato atto che nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni pubbliche.

Constatato che contestualmente all'istanza, il soggetto proponente - ai fini della disponibilità delle aree interessate dall'intervento- ha presentato la richiesta di avvio del procedimento espropriativo ex D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. depositando il relativo Piano particellare di esproprio, adeguato alle integrazioni progettuali prodotte in corso di procedimento.

Preso atto che si è proceduto con le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi degli artt.11 e 16 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., secondo le modalità previste all'art.11 c.2 secondo capoverso e dell'art. 16 c.5 del D.P.R. succitato, procedendo mediante pubblico avviso, in luogo delle comunicazioni personali, considerato che il numero di destinatari risulta superiori a 50, procedendo alla pubblicazione sui quotidiani "Il Giornale del Piemonte" e "Avvenire" del 26.03.2014, agli Albi Pretori dei Comuni di Garessio e di Ormea per 20 giorni decorrenti dal 26 marzo al 15 aprile 2014, così come risulta dalle relate di pubblicazione fornite dai Comuni predetti e sul sito informatico della Regione Piemonte, alla sezione "Atti di altri enti – Espropri".

Preso atto che, nei termini di legge, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa, di cui all'art.11 c.2 ultimo capoverso e all'art.16 c.10 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto che nell'ambito della presente procedura, risulta presentato il preventivo di connessione alla rete MT di Enel distribuzione da parte di Clear Energy s.r.l., e che, in base alle modalità di accettazione di detto preventivo, il proponente ha scelto di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione.

Dato atto della nota di Enel Distribuzione S.p.A., prot. ricev.to n. 50296 del 21.05.2014, riportante il parere favorevole in relazione all'intervento in oggetto.

Dato atto che conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito in senso favorevole, il parere dei soggetti che pur essendo stati regolarmente convocati alle Conferenze di Servizi, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Dato atto che nel corso del procedimento istruttorio risultano acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri, e/o nulla osta da parte dei soggetti del procedimento e cioè:

- 1. parere favorevole circa il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R, espresso con le prescrizioni dettagliate nel Disciplinare di Concessione della derivazione d'acqua.
- 2. Parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso ex L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Settore Provinciale Gestione Risorse del Territorio Ufficio Cave con le prescrizioni di cui al parere n. 37 del 27.05.2014
- 3. Parere favorevole dell'Autorità di Bacino, espresso ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico ex art. 7, comma 2, R.D. 1775/1933 e s.m.i., con le prescrizioni di cui alla nota pervenuta agli atti del procedimento in data 103794 del 07.12.2012
- 4. Parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 25/03 da parte del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe con le prescrizioni di cui alla nota prot. ricev.to n. 52257 del 27.05.2014
- 5. Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni, rilasciato ex art. 95 D.Lgs. 259/03 subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui alla nota prot. ricev.to n. 31275 del 31.03.2014
- 6. Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, c.4, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, con nota prot. n. 52820 del 27.05.2014 senza condizione alcuna.
- 7. Parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, di cui alla nota prot. n. 53210 del 28.05.2014, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, a condizione che, preliminarmente all'impianto del cantiere per l'avvio delle opere, sia eseguito un programma condiviso di sondaggi, realizzato da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, ma senza oneri per la stessa, al fine di accertare l'eventuale preesistenza di resti e/o stratificazioni antiche nell'area d'intervento. Nel parere, in particolare, si segnala la necessità di un approfondimento finalizzato a chiarire la natura dei massi infissi verticalmente nell'area circostante la cascina isola, nel tratto in cui il progetto prevede la realizzazione della condotta.
- 8. Nulla Osta dell'Aeronautica Militare-Comando 1[^] Regione Aerea, formulato relativamente ai soli aspetti demaniali e pervenuto in data 14.12.2012 con nota prot. n. 105774.

A fronte degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, sulla base degli esiti istruttori conclusivi prodotti dai soggetti del procedimento, si era accertato che ci fossero i presupposti per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi della L.R. 40/98, per il rilascio della Concessione a derivare ai sensi del DPGR 10/R-2003 e dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/03 e s.m.i., in relazione all'intervento proposto, subordinatamente alle prescrizioni esplicitate nel corso della Conferenza stessa, previa la seguente clausola:

-sottoscrizione e approvazione in via definitiva del disciplinare solo a seguito dell'acquisizione del PARERE POSITIVO (con eventuali prescrizioni) dell'A.I.PO - circa la "compatibilità idraulica delle opere da realizzare" così come indicato nel parere dell'Ufficio Acque.

9. Con nota prot. di ricevimento n. 77085 del 31.07.2014, l'**AIPO** ha fatto pervenire il proprio **parere idraulico negativo** ai sensi del T.U. 523/1904 ed art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, circa la realizzazione dell'intervento in esame. **(ALLEGATO 1).**

Alla luce di quanto emerso dai contenuti del succitato parere di AIPO, la cui copia si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, si ritiene che **non sussistano i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale** dell'intervento in quanto:

- a) "l'intervento proposto si localizza in un tratto del Fiume Tanaro definito Ee "area a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio" del P.A.I..
- b) La nuova traversa in alveo e le relative opere di difesa, andrebbero a costituire un irrigidimento artificiale della sezione fluviale, alterando in modo permanente le condizioni di tipo geomorfologico e morfodinamico che caratterizzano il tratto in esame, non supportata dalla dimostrazione di un eventuale diminuzione delle condizioni di rischio.
- c) La soglia fissa e lo sbarramento gonfiabile andrebbero ad interferire con le dinamiche del trasporto solido del corso d'acqua determinando possibili interferenze sull'equilibrio morfodinamico dello stesso nel medio-lungo termine.
- d) La presenza dello sbarramento in alveo ed il relativo bacino di invaso che si creerebbe a monte, potrebbero determinare delle interferenze significative con l'area di conoide attiva non protetta su cui è innestato il corso del rio Chiosso. Difatti la presenza di una nuova interferenza puntuale in alveo potrebbe andare ad alterare il delicato (precario)equilibrio in atto nel tratto di monte, potenzialmente interessato in corrispondenza della confluenza da significativi apporti laterali di materiali litoide e/o di colata del rio Chiosso, con ripercussioni anche nel tratto di valle.
 - Considerata la presenza del conoide attivo non protetto, la realizzazione di un nuovo sbarramento in alveo andrebbe a costituire, in generale , un ulteriore elemento di disturbo alla dinamica di trasporto solido in atto, con possibili ripercussioni sull'intero tronco omogeneo di corso d'acqua interessato, e possibile incremento delle condizioni attuali di rischio.
- e) Eventi parossistici sul conoide, di piena del rio Chiosso o di colata, potrebbero determinare una variazione della morfologia del medesimo che parimenti potrebbe essere alterata dalla presenza dell'impianto.
- f) L'inserimento di una nuova opera trasversale in alveo, andrebbe a costituire un irrigidimento artificiale della sezione, in contrasto con il criterio generale del PAI di salvaguardare i tratti dei corsi d'acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità e di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale degli stessi."

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., si forniscono le indicazioni delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini dell'assenso:

in considerazione delle numerose criticità appena evidenziate, la progettazione definitiva da presentare con una nuova istanza dovrà riconsiderare l'approccio progettuale adottato per il presente progetto, studiando una diversa soluzione localizzativa dell'impianto idroelettrico, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio all'area proposta come sito dell'intervento.

In applicazione dell'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con successiva nota provinciale prot. n. 95868 del 07.10.2014, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
- é stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:

Richiamata la normativa di legge n. 190 del 06.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Visto:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R aggiornato con il regolamento regionale 1/R/2014;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- le Norme di Attuazione del PAI;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto:
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 25 settembre 2014, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Visti i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, comunicati al proponente con nota provinciale prot. n. 95868 del 07.10.2014.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- **2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di centrale idroelettrica sul Fiume Tanaro nei Comuni di Ormea e Garessio località "Cascina Isola" presentato da parte di CLEAR ENERGY s.r.l., C.so Statuto n. 2/c 12084 MONDOVI', per le motivazioni illustrate al numero 9 e specificate alle lettere da a) ad f)

- delle premesse al presente provvedimento, comunicate al proponente con nota prot. n. 95868 del 07.10.2014.
- **3. DI DINIEGARE**, conseguentemente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in oggetto.
- **4. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- **5. DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura del procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché di tutti i procedimenti connessi.
- **6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.
- **7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia. Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la copia del seguente documento, il cui originale è conservato agli atti dell'Ente:
- parere idraulico negativo di **AIPO**, ai sensi del T.U. 523/1904 ed art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, espresso con nota prot. n. 77085 del 31.07.2014 (**ALLEGATO 1**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua notificazione.

IL DIRIGENTE Dott. Alessandro RISSO